

STATUTO

TITOLO I

ART. 1 (DENOMINAZIONE E SEDE)

E' costituito ai sensi degli art. 2602 e 2612 e ss. C.C. un Consorzio con attività esterna, denominato: "EXPOOL – Consorzio per la promozione delle esportazioni delle piccole e medie imprese".

Il Consorzio ha sede in Fermo (AP), in via Respighi n. 8, dove è istituito l'ufficio destinato a svolgere l'attività con i terzi.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite ovunque filiali, rappresentanze o agenzie, sia in Italia che all'estero.

ART. 2 (OGGETTO)

Scopo sociale esclusivo del Consorzio è l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate, compresa l'attività promozionale necessaria per realizzarla ed incrementarla, e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse. Il Consorzio può pertanto curare:

- a) la partecipazione collettiva a mostre e fiere all'estero con la conseguente assunzione di eventuali lavori ed ordinativi da ripartire tra i consorziati;
- b) la partecipazione delle aziende consorziate a missioni economiche italiane nei paesi esteri;
- c) l'effettuazione di ricerche e studi di mercato concernenti i paesi esteri;
- d) lo svolgimento di azioni pubblicitarie a favore dell'esportazione, la predisposizione, la distribuzione di cataloghi collettivi per la esportazione e, a questi fini, la raccolta e la diffusione di notizie relative alla produzione delle imprese consorziate;
- e) la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di notizie di carattere generale fra le imprese consorziate, con la finalità di favorire l'esportazione;
- f) la promozione e l'organizzazione di visite di operatori, giornalisti e propagandisti esteri;
- g) lo svolgimento di ogni altra attività volta a rendere possibile, favorire o incrementare l'esportazione ed ad assistere le imprese consorziate nella trattazione di affari con operatori esteri e nella realizzazione di singole iniziative di esportazione;
- h) l'immissione sul mercato estero dei prodotti delle imprese consorziate;
- i) la promozione di sistemi di acquisto collettivo con la importazione, su loro richiesta, delle materie prime e dei semilavorati occorrenti ai consorziati;
- l) il rilascio di una garanzia alle imprese consorziate per il pagamento delle forniture effettuate all'estero tramite il Consorzio attraverso l'assunzione di apposita convenzione assicurativa;
- m) la predisposizione ed il rilascio di marchi collettivi di qualità volti a distinguere e qualificare all'estero i prodotti esportati dalle imprese consorziate tramite il Consorzio;
- n) il rilascio di una garanzia di qualità per cui, in caso di contestazione, il Consorzio – garantisce nei limiti precisati nella garanzia stessa - l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa consorziata esportatrice, rivalendosi su questa;
- o) la conclusione di tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi predetti, ivi compreso il contrarre mutui con istituti ed aziende di credito, prestare fidejussioni, accendere ipoteche sui beni sociali; lo svolgimento di altre attività strettamente connesse a quelle sopraindicate ed il compimento di ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento delle finalità sociali.

ART. 3
(OBBLIGAZIONI SOCIALI)

Per le obbligazioni sociali assunte in nome del Consorzio dalle persone che, a norma del presente Statuto, ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dal Consorzio per conto di singoli consorziati ed in loro nome rispondono questi ultimi, solidamente con il fondo consortile.

ART. 4
(DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)

E' vietato distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate anche in caso di scioglimento del Consorzio.

ART. 5
(DURATA DEL CONSORZIO)

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2051 e la durata potrà essere prorogata alla scadenza con delibera dell'Assemblea Straordinaria del Consorzio.

TITOLO II

ART. 6
(REQUISITI E NUMERO DEI CONSORZIATI)

I consorziati devono essere piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per piccole e medie imprese si intendono quelle che non superano i limiti dimensionali fissati ai sensi dell'art. 2, lettera f) della legge 12 agosto 1977, numero 675, con l'esclusione delle società aventi collegamenti di carattere tecnico-finanziario ed organizzativo tali da configurare le stesse come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale. Il numero di consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore al limite legale.

ART. 7
(AMMISSIONE DEI CONSORZIATI)

Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo. Il richiedente deve dimostrare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 6, primo e secondo comma. Nella domanda, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettarle senza riserve e condizioni. L'ammissione è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo. I nuovi consorziati sono tenuti a sottoscrivere, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della avvenuta ammissione, una quota di partecipazione al fondo consortile non inferiore a lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) annualmente fissata dall'Assemblea Ordinaria.

ART. 8
(OBBLIGHI DEI CONSORZIATI)

Oltre alla sottoscrizione iniziale, di cui all'ultimo comma dell'art. precedente, i consorziati sono tenuti a versare al Consorzio un contributo annuo, il cui importo sarà determinato per ciascun esercizio sociale dall'Assemblea Ordinaria dei consorziati. In ogni caso il contributo annuo non può essere superiore a lire venti milioni.

Il Consorzio è altresì obbligato a:

- a) eseguire le forniture assunte per suo conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali, sempreché siano state approvate dall'Assemblea;
- b) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio Direttivo ed eseguiti dagli organi del Consorzio al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi stessi;
- c) trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questi richiesti ed attinenti agli scopi sociali;
- d) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto ed a risarcirlo dei danni e delle perdite subite ed ad esso imputabili;
- e) versare una commissione, fissata annualmente dall'Assemblea Ordinaria sull'importo delle eventuali vendite o acquisti effettuate per loro conto dal Consorzio stesso;
- f) osservare lo Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali a favore del interesse del consorzio.

ART. 9
(RECESSO DEI CONSORZIATI)

Il recesso del Consorzio è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio.

Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio, o, se non comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

Il recesso può aver luogo nei seguenti casi:

- a) per dissidi insanabili tra consorziati e/o tra consorziati e Consorzio;
- b) per mutamento dell'oggetto del Consorzio;
- c) per la mancata esclusione, laddove ne esistano i presupposti, di altro consorziato;

Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti. La revoca del mandato al Consorzio equivale al recesso dal Consorzio stesso.

ART. 10
(ESCLUSIONE DAL CONSORZIO)

Il Consiglio Direttivo delibera in qualunque momento l'esclusione del consorziato che abbia perduto il requisito per l'ammissione al Consorzio, che sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali, che si sia reso inadempiente verso il Consorzio stesso ed abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza dello Statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio.

TITOLO III

ART. 11
(FONDO CONSORTILE)

Il fondo consortile è costituito:

- a) dalle quote sottoscritte e/o versate da ciascun consorziato;
- b) dagli eventuali utili di esercizio che non siano stati accantonati nell'apposito fondo del passivo di cui all'art. 7 della legge 21 maggio 1981 n. 240 od in altri specifici fondi di bilancio.

La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa, di cui all'art. 7 del presente Statuto, non può superare il 20% (venti per cento) del capitale consortile ai sensi della legge di cui sopra. Qualora il fondo consortile dovesse subire delle perdite, l'Assemblea dei Soci può deliberare la reintegrazione da parte dei consorziati stabilendone le modalità ed i termini.

ART. 12

(ESERCIZIO SOCIALE – SITUAZIONE PATRIMONIALE)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige la situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite, che, assieme, costituiscono il bilancio del Consorzio. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, in tempo utile affinché entro lo stesso termine il Consiglio Direttivo possa provvedere al deposito del bilancio, approvato dall'Assemblea, presso la Cancelleria del Tribunale.

TITOLO IV

ART. 13

(ORGANI DEL CONSORZIO)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) il Collegio Sindacale, ove nominato.

ART. 14

(ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI)

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati in regola con i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, al Consorzio. Ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della sua quota. L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio, od in ogni altro luogo in Italia, almeno una volta l'anno, ad iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei consorziati, previo avviso di convocazione da spedirsi almeno cinque giorni prima dalla data fissata per la riunione, o, in caso d'urgenza, anche un giorno prima per telegramma. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea stessa eleggerà il proprio Presidente. Le funzioni di segretario saranno svolte dal Direttore, se nominato, altrimenti l'Assemblea nominerà un segretario sempreché il verbale non debba essere redatto da un notaio. Il verbale va sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

ART. 15

(ASSEMBLEA ORDINARIA)

L'Assemblea Ordinaria provvede all'approvazione annuale della situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite; provvede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il

Collegio Sindacale, ove previsto; determina il contributo annuo ai sensi dell'art.8 primo comma; determina la quota di sottoscrizione ai sensi dell'art. 7 ultimo comma; determina la commissione ai sensi dell'art. 8, quarto comma lettera e); impartisce le direttive generali del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti la gestione del Consorzio riservati alla sua competenza del presente Statuto, approvato dalla stessa Assemblea, o dalla leggi e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine indicato nell'art. 14, quarto comma, del presente Statuto. L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei consorziati. Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati. La seconda convocazione non può essere fissata prima del giorno successivo a quello della prima convocazione. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti in proprio o con delega.

ART.16 (ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente Statuto. L'Assemblea Straordinaria può validamente deliberare in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei consorziati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, un terzo dei consorziati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati. L'Assemblea in seconda convocazione non può essere fissata prima del giorno successivo a quello della prima convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, adottate con le norme del presente Statuto, obbligano tutti i consorziati, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Consorzio a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART.17 (RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA)

Il Consorzio può farsi rappresentare, in caso di impedimento, da altro consorziato o da dipendente dell'impresa consorziata con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio. Ciascun consorziato non può recare più di un delega.

ART. 18 (IL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione del Consorzio, esclusi quei compiti che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea. Provvede ad ogni atto relativo al personale del Consorzio ed in particolare a nominare l'eventuale Direttore fissandone i poteri. Il Consiglio si riunisce nella sede del Consorzio o altrove tutte le volte che il presidente lo ritiene necessario e quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri. La convocazione del Consiglio è fatta dal presidente con lettera tre giorni prima e, nei casi d'urgenza, per telegramma almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun Consigliere. Le sue deliberazioni saranno valide con la presenza della metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente o in sua assenza del Vicepresidente. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, sono rieleggibili, e non percepiscono alcun compenso per

l'esercizio delle loro funzioni. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore, se nominato, altrimenti da un consigliere incaricato dal Presidente. Il Presidente sottoscrive in ogni caso il verbale; non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente il Consiglio. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, si procede a norma dell' art. 2386 C.C. I consiglieri non devono prestare alcuna cauzione.

ART. 19
(PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE)

Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Al Presidente può essere riconosciuto un compenso stabilito di volta in volta dall'Assemblea Ordinaria dei consorziati. Al Presidente è demandato di:

- a) convocare e presiedere le Assemblee ed il Consiglio Direttivo;
- b) dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli Organi del Consorzio;
- c) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dalla Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- d) rappresentare il Consorzio ad ogni effetto di fronte a terzi ed in giudizio, come da art. 2615, primo comma, del C.C.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vicepresidente anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi propri membri.

ART. 20
(RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO – FIRMA SOCIALE)

Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni saranno esercitate dal Vicepresidente.

ART. 21
(COLLEGIO SINDACALE)

Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi esercitano le loro funzioni secondo le norme sulle società per azioni in quanto compatibili.

TITOLO V

ART. 22
(ENTI SOSTENITORI)

Gli Enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento degli scopi sociali, quali ad esempio le Camere di Commercio, l'Associazione degli Industriali gli Istituti di Credito, le aziende di spedizione, ecc. , vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio Direttivo in un apposito Albo degli "Enti Sostenitori" tenuto dal Consorzio. Gli iscritti assumono l'obbligo di versare annualmente un contributo.

Gli Enti sostenitori possono richiedere la cancellazione dall'Albo in ogni momento. Il Consorzio può provvedere di sua iniziativa alla loro cancellazione, su delibera del Consiglio Direttivo. La cancellazione dall'Albo comporta la cessazione di ogni obbligo verso il Consorzio.

TITOLO VI

ART. 23 (DIREZIONE)

Al Direttore, eventualmente nominato ai sensi dell'art. 18, secondo comma, compete la direzione tecnica del Consorzio. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, quale segretario alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLOVII

ART. 24 (TRASFERIMENTO D'AZIENDA)

In caso di trasferimento d'azienda, per causa di morte o per atto tra vivi, il rapporto sociale continua con il nuovo titolare dell'azienda, a condizione che persistano i requisiti di cui all'art. 6, comma primo e secondo.

ART. 25 (LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA)

In caso di recesso o di esclusione del consorziato o di esclusione del nuovo titolare di azienda trasferita, al consorziato uscente verrà liquidata la quota di sottoscrizione al fondo consortile.

ART. 26 (SCIoglimento DEL CONSORZIO)

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri ed ai compensi loro spettanti. Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati della quota di sottoscrizione al fondo consortile, in misura non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea dei consorziati ad organismi aventi scopi consortili o finalità analoghe o strumentali a quelle del Consorzio.

ART. 27 (COMPIMENTO DELLA CONTROVERSIA)

Qualsiasi controversia circa l'interpretazione dell'atto costitutivo, del presente Statuto e del relativo regolamento, è deciso da un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, che assume la funzione del Presidente, dagli altri Arbitri così nominati, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Fermo. Gli Arbitri di cui sopra giudicheranno ex bono et aequo e con giudizio inappellabile.

ART. 28
(RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del C.C. vigenti in materia ed alle norme sui Consorzi.

Frontoni Luigi

Alfonso Rossi Notaio (impronta sigillo)